



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

AI DIRIGENTI DEGLI IITT
Tramite documentale

Oggetto: art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Facendo seguito e ad integrazione delle indicazioni già fornite relativamente all'organizzazione dell'attività degli Ispettorati Territoriali, in riferimento all'emergenza COVID – 19, si segnala che l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed una proroga della validità degli atti amministrativi in scadenza.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”*

La norma pertanto prevede una sospensione dei termini per tutti i procedimenti amministrativi avviati di parte e di ufficio per il periodo ivi indicato, fatta salva la necessità di adottate misure organizzative tese alla conclusione dei procedimenti considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Si invitano, pertanto, i dirigenti qualora l'attuale organizzazione delle attività determini un rallentamento dei procedimenti a valutare, unitamente ai responsabili del procedimento, quelli urgenti cui dare priorità.

Si considerano comunque indifferibili a parziale modifica della circolare della scrivente Direzione del 12 marzo 2020 i procedimenti relativi all'assistenza ed alla sicurezza del volo e dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e s.m.i, e gli interventi sul territorio volti all'eliminazione di interferenze che interessano gli impianti telefonici relativamente alle stazioni radio base (SRB) nel caso si verificano estese interferenze che escludono del tutto il servizio o lo limitano in maniera drastica.

E', altresì, prevista una proroga per il medesimo periodo dei termini di formazione per i procedimenti che si concludono con il silenzio significativo (ad es. dichiarazione phone center, internet point).

Il comma 2 statuisce che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

A ciò consegue che tutti i titoli abilitativi in scadenza nel periodo sopra indicato per cui è stato richiesto il rinnovo all'Ispettorato sono validi sino al 15 giugno 2020, come ad es. le licenze di esercizio del settore marittimo e aereo, autorizzazioni generali per i radioamatori ecc.

In particolare, tra questi si ritiene rientrino anche i verbali di ispezione sia nazionale che estera di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 259/2003 e di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 104/2011 in quanto atti abilitativi relativi alla idoneità della dotazione radioelettrica di bordo necessari al successivo rilascio di certificazione di competenza dell'autorità marittima. Sicché tutte le ispezioni scadute nel periodo indicato

dal citato comma saranno riprogrammate a decorrere dal 15 giugno 2020. Restano ferme le indicazioni di cui alla nota n. 40156 del 17 marzo 2020, per le ispezioni che siano scadute antecedentemente a tale data.

Nell'eventuale interlocuzione con gli armatori dovrà rammentarsi l'obbligo per i predetti di mantenere comunque in efficienza i sistemi di comunicazione di bordo sino alla data della verifica.

Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell'art. 10 del D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 e D.L. dell'08 marzo 2020 n. 11, sono sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Ne consegue che sono da considerarsi sospesi i termini per la notificazione di estremi di violazione inerenti illeciti amministrativi, il termine di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta (artt. 14 e 16 L.689/1981), i termini per la presentazione degli scritti difensivi per la richiesta di audizione (ex art. 18 della legge 689/1981), i termini di pagamento delle ordinanze ingiunzioni dell'Ispettorato Territoriale. Tutte le precitate sospensioni andranno a decadere il 31 marzo 2020 (salvo proroghe connesse ad un aggravarsi della emergenza sanitaria) e riprenderanno a decorrere dal 1° aprile 2020, tenendo conto del periodo già maturato dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione.

IL DIRETTORE GENERALE

(C. Sappino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche